



## *Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la legge 3 agosto 1998, n. 315, recante interventi finanziari per l'università e la ricerca, e in particolare l'articolo 1, comma 4, che prevede utilizzazioni in posizioni di esonero e semiesonero presso le università di personale docente al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011 n. 139, recante "Attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249";
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2011, recante riordino dei corsi biennali di II livello ad indirizzo didattico, di cui al decreto 28 settembre 2007, n. 137 e al decreto 7 ottobre 2004, n. 82;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2011, recante la disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto 10 settembre 2010, n. 249;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 novembre 2012, n. 192, recante determinazione dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico – classe di abilitazione A077;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 novembre 2012, n. 93, recante definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio, adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;



- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 26 marzo 2013, n. 210, recante contingente del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale e la loro ripartizione tra le facoltà di cui all'art. 11, comma 5, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante il regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 maggio 2014, n. 312, concernente l'indizione del II ciclo di tirocinio formativo attivo e il numero di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado per l'anno accademico 2014/2015;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 giugno 2014, n. 487, concernente l'istituzione e l'attivazione dei percorsi di tirocinio formativo attivo a decorrere dall'anno accademico 2014/2015;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio 2014, n. 548, concernente le utilizzazioni per lo svolgimento di funzioni tutoriali presso le Facoltà di scienze della formazione primaria e in particolare l'articolo 3, comma 1, che rinvia a un successivo decreto *“le disposizioni relative al contingente dei tutor coordinatori da assegnare al secondo ciclo di Tirocinio formativo attivo”*;
- CONSIDERATO in particolare che l'articolo 11, comma 5-bis del decreto ministeriale n. 249 del 2010 prevede che *“la determinazione dei contingenti dei tutor coordinatori e organizzatori avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, i parametri di assegnazione previsti dal decreto di cui al comma 5 sono derogabili al fine di assicurare l'invarianza di spesa”*;
- PRESO ATTO dell'avanzato stato di realizzazione inerente le procedure di selezione relative al II ciclo di tirocinio formativo attivo e del termine del primo ciclo dei bienni accademici di II livello a numero programmato, che prevedono il successivo espletamento del percorso di tirocinio formativo attivo per la classe di concorso 77/A;
- CONSIDERATO che i contingenti tutoriali relativi ai percorsi istituiti presso le province autonome di Trento e Bolzano non gravano sul contingente nazionale;
- RAVVISATA la necessità di confermare il contingente complessivo dei tutor coordinatori già determinato con il decreto interministeriale n. 210 del 2013 per l'espletamento delle attività di Tirocinio formativo attivo presso le istituzioni accademiche;
- RITENUTO di ripartire tra le regioni il contingente complessivo dei tutor sulla base dell'offerta formativa delle Istituzioni accademiche,



## DECRETA

### Art. 1

1. Per l'anno accademico 2014/2015, il contingente di personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche, da utilizzare presso le università e presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per la funzione di tutor coordinatore di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n.315, già determinato ai sensi della Tabella B allegata al decreto interministeriale 26 marzo 2013, n. 210, è ripartito a livello regionale come indicato nella Tabella A allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. Rimane fermo il riparto a livello regionale del contingente di personale di cui alla Tabella A allegata al citato decreto interministeriale 26 marzo 2013, n. 210.
2. Gli uffici scolastici regionali provvedono, entro il 9 gennaio 2015, alla ripartizione del contingente di cui alla Tabella A allegata, tra gli atenei e le istituzioni AFAM, in proporzione agli iscritti ai percorsi, fermo restando che a ogni istituzione coinvolta è assegnata almeno una unità di personale. È comunque disposta l'assegnazione di un tutor coordinatore per ciascuno dei percorsi di TFA a completamento del I ciclo del biennio accademico di II livello in strumento musicale (classe di concorso 77/A). I predetti tutor seguiranno le attività dei percorsi di TFA per le classi di concorso 31/A e 32/A, attivati presso le corrispondenti istituzioni AFAM.
3. Nel limite dei posti assegnati ai sensi del comma 2, le istituzioni accademiche provvedono, ai sensi dell'articolo 11, commi 5 e 7, del decreto 19 settembre 2010, n.249, alla conferma o alla revoca degli incarichi di tutor coordinatore nonché all'indizione, entro il 19 gennaio 2015, delle selezioni per la copertura dei posti vacanti, fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 8 novembre 2011.
4. Concluse le selezioni di cui al comma 3, le istituzioni accademiche comunicano agli uffici territorialmente competenti presso gli Uffici scolastici regionali interessati gli elenchi del personale scolastico utilizzato in qualità di tutor coordinatore nell'anno accademico 2014/2015, con riferimento sia a quello di nuova nomina che a quello confermato nell'incarico. Gli Uffici Scolastici Regionali provvedono alla occorrente modifica dei contratti individuali di lavoro.

### Art.2

1. Gli incarichi di tutor coordinatore sono svolti secondo le modalità, l'orario di servizio e i vincoli derivanti dal decreto ministeriale n. 249 del 2010 e dal decreto ministeriale 8 novembre 2011. L'incarico comporta, per l'anno scolastico 2014-2015, il semiesonero dall'insegnamento secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, del citato decreto n. 249 del 2010.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si rinvia alla normativa citata in premessa.

IL MINISTRO

*Stefania Giannini*

3

**TABELLA A**

| <b>Regione</b>               | <b>Contingente<br/>tutor<br/>coordinatori<br/>in<br/>semiesonero</b> |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Abruzzo</b>               | <b>19</b>                                                            |
| <b>Basilicata</b>            | <b>9</b>                                                             |
| <b>Calabria</b>              | <b>35</b>                                                            |
| <b>Campania</b>              | <b>102</b>                                                           |
| <b>Emilia<br/>Romagna</b>    | <b>57</b>                                                            |
| <b>Friuli<br/>Venezia G.</b> | <b>16</b>                                                            |
| <b>Lazio</b>                 | <b>81</b>                                                            |
| <b>Liguria</b>               | <b>15</b>                                                            |
| <b>Lombardia</b>             | <b>122</b>                                                           |
| <b>Marche</b>                | <b>23</b>                                                            |
| <b>Molise</b>                | <b>4</b>                                                             |
| <b>Piemonte</b>              | <b>34</b>                                                            |
| <b>Puglia</b>                | <b>68</b>                                                            |
| <b>Sardegna</b>              | <b>26</b>                                                            |
| <b>Sicilia</b>               | <b>82</b>                                                            |
| <b>Toscana</b>               | <b>55</b>                                                            |
| <b>Umbria</b>                | <b>12</b>                                                            |
| <b>Veneto</b>                | <b>70</b>                                                            |
| <b>TOTALE</b>                | <b>830</b>                                                           |

